

Codice A1421A

D.D. 29 marzo 2021, n. 446

**Associazione "Asilo Infantile Santa Maria della Neve", con sede nel comune di Pecetto Torinese (TO). Approvazione nuovo statuto.**



**ATTO DD 446/A1421A/2021**

**DEL 29/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'**

**OGGETTO:** Associazione "Asilo Infantile Santa Maria della Neve", con sede nel comune di Pecetto Torinese (TO). Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Asilo Infantile Santa Maria della Neve", con sede in Pecetto Torinese (TO), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 25/03/2021, per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita in data 04.03.2021, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Alberto Pregno in data 04.03.2021, Repertorio n. 19643, registrato a Torino il 16.03.2021 al n.12398 serie 1T.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.G.R. n. 73-26424 del 12.07.1993.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche riguardanti, tra l'altro, l'introduzione di un articolo sul patrimonio, l'introduzione di quorum qualificato per la modifica statutaria, nonché la riduzione e ricomposizione del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

*determina*

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto dell'associazione "Asilo Infantile Santa Maria della Neve", con sede in Pecetto Torinese (TO), composto di 22 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

delegato "B" all'atto 19693/11484

## STATUTO

### "ASILO INFANTILE SANTA MARIA DELLA NEVE"

#### CAPO I - ORIGINE-SCOPO-MEZZI DELL'ENTE

##### ART.1

L'Associazione "ASILO INFANTILE SANTA MARIA DELLA NEVE", fu fondata in Pecetto Torinese ad opera del Prevosto Don Michele Perlo di Sommariva Bosco nel 1875.

Risale al 27 aprile 1875 l'atto notarile (notaio Rho) con cui si acquista da Clerico Michele la parte principale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera.

Fu eretto Ente morale con Decreto Reale del 18 settembre 1885.

Re Umberto 1° concesse a detto Ente la Personalità Giuridica.

L'Associazione Asilo Infantile Santa Maria della Neve con sede in Pecetto Torinese - ex IPAB - ha Personalità Giuridica di Diritto Privato dal 1993, scuola paritaria dal 2000, non ha scopo di lucro:

Scopo dell'Associazione "Asilo Infantile Santa Maria della Neve", in appresso denominata ENTE, è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Pecetto Torinese ed eventualmente in Comuni limitrofi, in età prescolare e di provvedere alla formazione globale della personalità del bambino.

##### ART.2

L'Ente provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli associati, con i propri redditi e con i proventi derivanti da contributi di persone e di enti.

L'Ente può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

##### ART.3

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente:

Via Mogna 28 - F.9 part.690 sub 1 B/5 cl.U mc.2.260 sup.cat. 827 Rendita 2.917,98.

- Patrimonio disponibile costituito:

- Dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;

- Dai beni immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinate ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.



## CAPO 2 ORGANI DELL'ENTE - COMPITI E ATTRIBUZIONI

### ART.4

Sono organi dell'Ente:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Consiglio di **Amministrazione**
- c) Il Presidente del Consiglio di **Amministrazione**
- d) Il Vice Presidente del Consiglio di **Amministrazione**
- e) Il Segretario
- f) Il Collegio dei Sindaci.

### ART.5

Sono Associati tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono accolti con delibera insindacabile del Consiglio di **Amministrazione**.

Agli Associati è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la scuola, e di sostenere l'Ente anche economicamente versando un contributo libero.

Viene meno la condizione di Associato nei seguenti casi:

- Per dimissioni volontarie.
- Per esclusione conseguente all'assenza ripetuta a tre convocazioni assembleari consecutive.
- Per esclusione conseguente a comportamenti dell'Associato in contrasto con gli obiettivi educativi della scuola da deliberarsi a cura del Consiglio di **Amministrazione**.

### ART.6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Le competenze dell'Assemblea degli Associati sono le seguenti:

- a) Elezione dei membri del Consiglio di **Amministrazione**
- b) Approvazione del bilancio consuntivo
- c) Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto che dovrà avvenire con la presenza di almeno la metà degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei votanti
- d) Nomina dei membri del Collegio dei Sindaci
- e) Delibera in seduta straordinaria lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità indicate all'art.22 del presente Statuto.

### ART.7

L'Assemblea degli Associati è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di **Amministrazione** a mezzo di avviso scritto, o in altra forma, inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un terzo dei membri dell'Associazione, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di **Amministrazione** possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 15 giorni dalla data richiesta.

### ART. 8

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazio-

The left margin contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures are two circular official seals. The top seal is partially obscured by a signature and contains the text 'COMUNE DI SAN CARLO' and '1801'. The bottom seal is also partially obscured and contains the text 'COMUNE DI SAN CARLO' and '1801'. The signatures appear to be those of the President of the Council of Administration and other officials mentioned in the text.

ne, sono presenti almeno la metà degli Associati. Un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione: in seconda convocazione le adunanze dell'Assemblea sono valide senza il raggiungimento del quorum minimo.

Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Un Associato può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro Associato. Ogni associato, non può avere più di una delega.

Le deliberazioni concernenti le dismissioni dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti

#### ART.9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 (cinque) persone elette dall'Assemblea degli Associati.

Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### ART.10

Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti degli Associati, in base alle previsioni dell'art. 8

#### ART.11

Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che sono dimissionari, o sono assenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, o hanno perso la qualifica di socio.

Il consigliere che intende dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle sue ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

#### ART.12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ed in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente) a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione del Consiglio può essere altresì richiesta al Presidente da n. 3 (tre) Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere indicazioni del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno degli argomen-



ti da trattare.

La convocazione deve essere inviata anche ai componenti del Collegio dei Sindaci.

#### ART.13

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente o di chi presiede la seduta.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede dell'Associazione stessa, unitamente al libro verbali dell'Assemblea.

#### ART.14

Il Consiglio di Amministrazione ha, in genere, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, sono da ritenersi compiti non delegabili del Consiglio di Amministrazione le seguenti attribuzioni:

- a) Vigilanza e collaborazione con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) Provvedere all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;
- c) Redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) Elaborazione ed approvazione del regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;
- e) Proponimento all'Assemblea degli Associati di eventuali modifiche allo statuto;
- f) Provvedere all'assunzione e alla disciplina del personale;
- g) Stipula delle convenzioni con Istituti ed Enti;
- h) Deliberazione sulle domande di frequenza alla scuola materna e sulle richieste di ammissione degli associati;
- i) Definizione delle rette di frequenza degli alunni;
- j) Deliberazione, in genere, su tutto quanto non sia di competenza dell'Assemblea;
- k) Identificazione, al suo interno, del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08

#### ART.15

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

#### ART. 16 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio rappresenta a tutti gli effetti l'Ente, ed in particolare:

- Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Am-



*Luca Maria Baroni*



ministrazione;

- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- Sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- Rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- Vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la **corrispondenza** e gli atti d'ufficio;
- Può delegare parte dei suoi poteri a persone di sua fiducia, in particolare il maneggio del denaro, sicurezza sul lavoro ex D.Lgs n. 81/08, e tenuta libri contabili ed obblighi fiscali.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni, fatte salve le funzioni di cui al D.Lgs n. 81/08, art.2, comma 1 lett. B) che restano in capo al datore di lavoro nominato dal Consiglio di **Amministrazione**.

La possibilità di delega delle funzioni del datore di lavoro nell'ambito di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si espleta nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08.

#### ART.17 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, **identificandolo, preferibilmente** tra i consiglieri di maggior esperienza nella gestione dell'Ente. Il Vice Presidente, interviene nella gestione operativa dell'Ente in sostituzione temporanea del Presidente con i poteri previsti all'art.16, con la sola eccezione delle funzioni di cui al D.Lgs n. 81/08, art.2, comma 1 lett.b) che restano in capo al datore di lavoro nominato dal Consiglio di **Amministrazione** (rif. Lettera K dell'art.14), a meno di formale atto di delega da espletarsi secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 81/08.

#### ART.18 IL SEGRETARIO

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che **contraddistinguono** la vita e l'attività del medesimo

Al Segretario spetta altresì, tenere, d'intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

#### ART.19 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea, di cui uno con incarico di Presidente, e dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'Amministrazione dell'Ente.

### CAPO 3

### ATTIVITA' DELL'ENTE - DURATA



#### ART. 20

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro.

L'Ente aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento Generale delle Scuole Materne aderenti.

#### ART. 21

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno

L'Assemblea degli Associati approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### ART. 22

L'Ente ha durata indeterminata.


Sono cause di estinzione dell'Ente l'esaurimento dello scopo, l'impossibilità di raggiungerlo o l'insufficiente patrimonio.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento approvato, l'eventuale patrimonio dell'associazione, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad altro ente con personalità giuridica e senza scopo di lucro, avente sede ed operante preferibilmente nel Comune di Pecetto, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, l'Assemblea potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.



Aurelio Luni Bano



Registrato a Torino Direzione Provinciale I

il 16/03/2021

al numero 12.398 17

con Euro 100,00

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge

composta di 52 fogli ad uso PARTE

TORINO li 18/03/2021

Dottor ALBERTO PREGNO  
NOTAIO IN TORINO



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal.



